

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

9^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
FERRARI Karl (<i>Misto-SVP</i>), relatore alla Commissione	3
PONTONE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 253.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 2 dicembre, nel corso della quale, dopo l'approvazione di tutti gli articoli del provvedimento in questione, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di procedere al coordinamento del testo deliberato, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, come suggerito dal relatore e da altri componenti della Commissione stessa. In tale seduta era stato conferito al relatore il mandato di predisporre le relative proposte di coordinamento e, di conseguenza, era stata rinviata la votazione finale ad altra seduta.

FERRARI Karl, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come lei ha detto ho predisposto una proposta di coordinamento che si ispira all'esigenza, chiaramente emersa nel corso del dibattito, di avvicinare ulteriormente la formulazione del testo degli articoli alla normativa comunitaria vigente in materia, in particolare per quanto attiene all'articolo 3.

Illustro brevemente tale proposta di coordinamento, che tende a riformulare gli articoli dall'1 al 5, evidenziando le modifiche più rilevanti rispetto al testo approvato la scorsa volta. All'articolo 1, dopo le parole: «pile alcaline al manganese», propongo di inserire le parole: «o di ogni altro tipo».

All'articolo 3, per uniformarci alla normativa comunitaria, propongo di inserire il limite dello 0,025 per cento in peso di cadmio, oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo. Questa richiesta di adeguamento, nella precedente seduta, era pervenuta sia dal Governo che da alcuni componenti della Commissione, anche se per la verità un riferimento a tale normativa era già previsto attraverso l'indicazione dell'apposita direttiva Cee.

All'articolo 5 propongo di sostituire le parole: «il Ministro dell'ambiente» con le altre: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente».

Gli articoli 6 e 7 rimangono invariati.

Questa è la proposta che sottopongo all'esame ed eventualmente all'approvazione della Commissione.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla proposta di coordinamento illustrata dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione. La prima proposta di coordinamento si riferisce all'articolo 1.

Metto quindi ai voti le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, a seguito delle quali il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È fatto divieto di introdurre in commercio le pile alcaline al manganese o di ogni altro tipo contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio; le predette pile, ove prodotte per utilizzazione prolungata in condizioni estreme, non possono contenere più dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

2. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1 le pile alcaline al manganese del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone.

È approvato.

La seconda proposta di coordinamento si riferisce all'articolo 2.

Metto ai voti le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, a seguito delle quali il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Le pile aventi caratteristiche conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge non sono soggette all'obbligo di raccolta differenziata previsto per i rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

È approvato.

La terza proposta di coordinamento si riferisce all'articolo 3.

Metto ai voti le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, a seguito delle quali il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Sono soggetti all'obbligo di marchiatura le pile e gli accumulatori posti in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, contenenti oltre 25 milligrammi di mercurio per elemento, ad

eccezione delle pile alcaline al manganese, oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio, oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.

2. La marchiatura deve contenere indicazioni sui seguenti elementi:

- a) raccolta selettiva;
- b) l'eventuale riciclaggio;
- c) il tenore dei metalli pesanti.

3. Le pile di cui al comma 2 dell'articolo 1, messe in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, devono riportare nella marchiatura anche l'indicazione del superamento dei limiti indicati al comma 1 dell'articolo 1. Tale indicazione può essere apposta sul contenitore o sull'imballaggio e deve indicare con chiarezza l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 4 nonché l'ammontare del deposito cauzionale.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce con proprio decreto le modalità e le dimensioni delle marchiature in ottemperanza alla direttiva 93/86/CEE.

È approvato.

La quarta proposta di coordinamento si riferisce all'articolo 4.

Metto ai voti le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, a seguito delle quali il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 4.

1. All'atto della vendita delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 3 deve essere versata una cauzione rispettivamente di lire 500 e di lire 1.000 per ogni unità posta in commercio.

2. Chiunque per primo immette sul mercato nazionale uno dei prodotti di cui all'articolo 3 ha l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione dell'ammontare di cui al comma 1. Tale cauzione vale in ogni fase successiva alla vendita fino all'acquirente finale.

3. La cauzione deve essere restituita all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla restituzione al punto di vendita della pila o dell'accumulatore cui la cauzione stessa è stata applicata. A tale obbligo è altresì tenuto ogni soggetto, nelle diverse fasi di vendita e distribuzione, compreso il produttore o l'importatore.

È approvato.

La quinta proposta di coordinamento si riferisce all'articolo 5.

Metto ai voti le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, a seguito delle quali il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. Il consumatore può provvedere alla restituzione della pila o accumulatore per i quali ha versato la cauzione presso qualsiasi punto di

vendita, purchè questo sia fornito di un modello o un tipo corrispondente al prodotto restituito nel proprio assortimento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente, ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle modifiche del prezzo di vendita, ogni qualvolta esso registri, complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto i meccanismi di compensazione delle cauzioni, nel caso in cui il punto di vendita ove la pila o accumulatore sono acquistati sia diverso da quello presso il quale gli stessi sono restituiti, e individua i punti di riconsegna per i modelli di pile fuori commercio.

È approvato.

Ricordo che non sono state presentate proposte di coordinamento per gli articoli 6 e 7.

Metto ai voti il testo coordinato del disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE